

DOCUMENTO INFORMATIVO SUGLI INCENTIVI

1. Descrizione degli Incentivi

Nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori la Banca è, di norma, remunerata dalla propria clientela.

Vi sono, tuttavia, delle ipotesi in cui la Banca in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori percepisce onorari, commissioni o benefici non monetari (di seguito "Incentivi") da soggetti terzi o da persone che agiscono per conto di soggetti terzi oppure li corrisponde a questi ultimi.

La normativa di riferimento permette alla Banca di ricevere e corrispondere legittimamente Incentivi qualora siano volti ad accrescere la qualità del servizio reso al cliente e non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.

Gli incentivi sono volti ad accrescere la qualità del servizio prestato al cliente in quanto:

- 1) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti;
- 2) non offrono vantaggi diretti alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;
- 3) gli Incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla sussistenza di un beneficio continuativo per il Cliente.

La normativa di riferimento impone alla Banca di informare il Cliente, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio, dell'importo dei benefici monetari ricevuti o pagati. Qualora questi non siano immediatamente determinabili, la normativa di riferimento impone di indicare il relativo metodo di calcolo e di specificare successivamente l'esatto ammontare del pagamento o beneficio ricevuto o pagato.

La Banca, ove applicabili, indica e quantifica separatamente, i benefici non monetari e fornisce una descrizione dei benefici non monetari di minore entità¹. Gli incentivi ricevuti in via continuativa dalla Banca, saranno rendicontati ai clienti su base individuale, almeno una volta all'anno, con indicazione dell'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati e indicazione anche dei benefici non monetari di minore entità.

Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, la Banca trasferisce interamente i benefici monetari ricevuti da soggetti terzi in favore del Cliente mentre non accetta quelli non monetari, salvo che siano di minore entità. I benefici monetari ricevuti da soggetti terzi che la Banca trasferisce interamente al Cliente sono allo stesso comunicati.

Nella prestazione di servizi di investimento, al fine di agire nel miglior interesse per il Cliente, la Banca può avvalersi del servizio di ricerca in materia di investimenti prestato da soggetti terzi. In tale ipotesi, in conformità alla normativa pro tempore vigente, la Banca corrisponderà a tali soggetti terzi l'ammontare dovuto utilizzando fondi propri.

2. Informativa sugli incentivi pagati o forniti da o a un terzo

Conformemente alla normativa di riferimento, la Banca ha effettuato un'analisi degli Incentivi pagati o forniti da o a un terzo in relazione ai servizi prestati, verificando che gli stessi siano idonei e quindi ammissibili in quanto accrescono la qualità del servizio offerto al cliente e non ostacolano l'adempimento da parte della Banca stessa dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente. Sulla base delle predette analisi, la Banca ha individuato gli Incentivi percepiti sulla base degli accordi di collocamento e distribuzione con gli emittenti, le società prodotte e le imprese assicurative o altri intermediari assicurativi.

¹ L'art. 12 della Direttiva Delegata (UE) n. 593/2017, elenca i seguenti benefici non monetari di minore entità:

a) informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;

b) materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;

d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

In adempimento degli obblighi di cui sopra, si rende noto, pertanto, con il presente documento che la Banca percepisce/versa da/a terzi i seguenti incentivi.

A. COLLOCAMENTO

Incentivi connessi al collocamento di titoli di stato e di azioni/obbligazioni/certificati di terzi.

Alla Banca, in qualità di soggetto incaricato del collocamento potranno essere retrocesse, agendo sempre nell'interesse del

cliente, commissioni dall'ente emittente per il servizio offerto con le seguenti modalità:

- collocamento di Titoli di Stato: le commissioni sono stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- collocamento di azioni/obbligazioni di terzi sul mercato italiano: la misura della retrocessione è compresa in un range del 70% - 90% della commissione di sottoscrizione/collocamento a carico dal cliente;
- collocamento di obbligazioni strutturate e certificati emesse da terzi: la misura della retrocessione è definita volta per volta nel rispetto di una percentuale massima indicata a inizio del periodo di offerta

Incentivi connessi al collocamento di quote / azioni di OICR/polizze assicurative collegate a fondi, indici o altri valori di riferimento.

In qualità di collocatore, la Banca riceve dalla/dalle società di gestione degli OICR, le cui quote o azioni sono collocate, una remunerazione per il servizio prestato. Tale remunerazione consiste nella retrocessione alla Banca di tutto o di parte delle commissioni (di collocamento/di gestione/di performance) maturate sul controvalore degli OICR collocati dalla Banca.

Analoga remunerazione è corrisposta alla Banca dai soggetti (compagnie assicurative o altri intermediari assicurativi) dai quali la Banca stessa ha ricevuto l'incarico avente ad oggetto la distribuzione di polizze assicurative collegate a fondi, indici o altri valori di riferimento.

Il pagamento di tali remunerazioni consente alla Banca di accrescere la qualità del servizio svolto in favore del Cliente, consentendo l'accesso ad un'ampia gamma di strumenti e prodotti finanziari. Inoltre, la Banca abbina sistematicamente al servizio di collocamento quello di consulenza in materia di investimenti ed effettua, nell'ambito di tale ultimo servizio, una valutazione dell'adeguatezza del portafoglio del Cliente con cadenza almeno annuale, prestando infine l'attività di assistenza successiva in favore del Cliente medesimo.

La tipologia e l'importo delle citate commissioni sono sintetizzabili come segue:

Strumenti e prodotti finanziari	Tipologia di commissioni	Percentuale commissioni retrocessa alla Banca (Incentivi)
Fondi Comuni di Investimento	Sottoscrizione e/o uscita	Fino ad un massimo del 100%
	Gestione	Fino ad un massimo del 100%
	Distribuzione ²	Fino ad un massimo del 100%
	Performance	=====
Sicav	Sottoscrizione e/o uscita e/o conversione	Fino ad un massimo del 100%
	Distribuzione	Fino ad un massimo del 100%
	Gestione	Fino ad un massimo del 77%
	Performance	Fino ad un massimo del 50%

² Applicate solo per alcuni OICR, normalmente con natura di "fondi di fondi".

Fondi di investimento alternativo di diritto italiano	Ingresso	Fino ad un massimo del 100%
	Gestione	Fino ad un massimo del 50%
Polizze assicurative collegate a fondi, indici o altri valori di riferimento	Ingresso	Fino ad un massimo dell'80%
	Gestione	Fino ad un massimo dell'1,73%

L'informativa prevista dalla Normativa di Riferimento in merito ai costi e oneri applicati e agli Incentivi retrocessi alla Banca è contenuta nella "Scheda prodotto" consegnata al Cliente in sede di sottoscrizione dei singoli strumenti/prodotti finanziari oggetto dell'offerta della Banca, a cui si rinvia.

B. RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Incentivi corrisposti dalla Banca

Nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca non corrisponde a terzi alcun incentivo.

Incentivi ricevuti dalla Banca

Nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca non riceve alcun incentivo.

C. GESTIONE DI PORTAFOGLI

Incentivi corrisposti dalla Banca

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli, la Banca può avvalersi del supporto e dell'assistenza di soggetti terzi, inter alia, ai fini: (i) dell'attività di consulenza in materia di investimenti così come prevista dall'articolo 1, comma 5, lett. f) del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. (il "**TUF**"); (ii) dell'attività di consulenza generica (ivi inclusa in materia di *asset allocation*) diversa dal servizio di cui al precedente punto (i); e (iii) della fornitura di ricerche, informazioni, materiali e pareri di cui all'articolo 21, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del TUF, nonché agli articoli 55 e s.s. del Regolamento Consob n. 20307/2018 e s.m.i. In tali ipotesi la Banca può, in conformità alla normativa pro tempore vigente, corrispondere a tali soggetti terzi incentivi.

Incentivi ricevuti dalla Banca

La Banca non riceve alcun incentivo.

D. CONSULENZA

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo A.

Nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca non riceve incentivi ulteriori rispetto a quelli previsti nel paragrafo A e non corrisponde alcun incentivo da/a terzi.

Sarà cura della Banca comunicare al Cliente, attraverso pubblicazione sul proprio sito web www.cassalombarda.it, eventuali variazioni alla presente informativa.

Luogo e data

Firma 1° Cointestatario

Firma 2° Cointestatario

Firma 3° Cointestatario

Firma 4° Cointestatario